



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/cr

Roma, 14 ottobre 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Teramo
Via M. Delfico, n. 6
64100 Teramo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 155/2020 – Candidatura membri del CDT e del rispettivo Collegio al rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori

Con riferimento al Vostro quesito, (prot. CNDCEC n. 11416 dell'08.10.2020) con il quale si domanda conferma della compatibilità delle candidature a componente del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori con la funzione di componenti del Consiglio di Disciplina territoriale attualmente svolta dagli stessi candidati, si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 2, comma 3, del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 dispone che "La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con la carica di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale".

La suddetta norma stabilisce l'incompatibilità tra la carica di componente del CDT e la carica di componente del Consiglio dell'Ordine, mentre nulla dispone in merito alla incompatibilità con la carica di componente del Collegio dei Revisori.

Tuttavia, come già espresso nella risposta al PO n.141/2020 formulato dall'Ordine di Reggio Emilia e pubblicata sul sito web del Consiglio Nazionale, attesa la diversità e la tipicità delle due funzioni, disciplinare da un lato e di controllo dell'operato del Consiglio dell'Ordine dall'altro, si ritiene che, nel caso in cui il consigliere di disciplina venisse eletto come componente del Collegio dei Revisori dell'Ordine, prima di accettare tale carica, sia opportuno che si dimetta dalla carica di componente del Consiglio di Disciplina.

Ciò premesso, con riguardo al quesito in argomento, si ritiene che la mera candidatura alla carica di membro del Consiglio dell'Ordine o del Collegio dei Revisori da parte del componente del Consiglio di Disciplina territoriale non comporti la necessità di astenersi dallo svolgimento della propria funzione fino a quando quest'ultimo non venga eletto. Solo in quest'ultimo caso sarà necessario che il consigliere di disciplina si dimetta dalla carica attualmente ricoperta.

Cordiali saluti

Massimo Miani